



Comune di Quartu Sant'Elena
Città Metropolitana di Cagliari
SETTORE OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE

DISCIPLINARE DI GARA

**RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL VELODROMO – FSC 2014 -2020 –
 PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI” -
 PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’
 INGEGNERIA (art. 157, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016)**

CUP E81E17000120001 - CIG 814417844B

1.	PREMESSE	3
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.	3
2.1	Documenti di gara.....	3
2.2	Chiarimenti	4
2.3	Comunicazioni ai sensi art. 76, comma 5.....	4
3.	OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO	5
4.	DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE.....	6
5.	SOGGETTI AMMESSI	7
6.	STRUTTURA OPERATIVA	8
7.	REQUISITI GENERALI.....	9
8.	REQUISITI SPECIALI.....	9
8.1	Requisiti di idoneità.....	10
8.2	Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	10
8.3	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE.....	13
8.4	Indicazioni per i consorzi stabili.....	14
9.	AVVALIMENTO.....	15
10.	SUBAPPALTO	16
11.	GARANZIA PROVVISORIA	16
12.	SOPRALLUOGO	19
13.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.	19
14.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	19
15.	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	21



16.	CONTENUTO DELLA “BUSTA DI QUALIFICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”	22
	16.1 Domanda di partecipazione	22
	16.2 Documento di gara unico europeo	22
	16.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	25
17.	CONTENUTO DELLA “BUSTA TECNICA – OFFERTA TECNICA”	31
18.	CONTENUTO DELLA “BUSTA ECONOMICA – OFFERTA ECONOMICA”	34
19.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	35
	19.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica	35
	19.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica	36
	19.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica.....	37
	19.4 Metodo per il calcolo dei punteggi	38
20.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	38
21.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	39
22.	APERTURA DELLA “BUSTA TECNICA – OFFERTA TECNICA” E DELLA “BUSTA ECONOMICA – OFFERTA ECONOMICA” – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	39
23.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	40
24.	AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	41
25.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	43
26.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	43



1. PREMESSE

Con determina a contrarre n **1307 del 18.12.2019**, è stata indetta la presente procedura di gara per l'affidamento dei **servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per la progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, pratica di prevenzione incendi e verifica di vulnerabilità sismica relativamente all'intervento: "RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL VELODROMO – FSC 2014 -2020 – PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI"**.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 36 c. 2. lett. b) e 95 c. 3. lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

La presente procedura si svolgerà mediante l'utilizzazione del sistema telematico di e-procurement Sardegna CAT della Regione Autonoma della Sardegna, secondo le prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Le indicazioni dettagliate per il funzionamento della piattaforma Sardegna CAT sono contenute nella "Guida alle gare telematiche", messa a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti www.sardegncat.it.

Il luogo di svolgimento del servizio è il comune di Quartu Sant'Elena nella Città Metropolitana di Cagliari.

Il **CUP** assegnato al progetto è: **E81E17000120001**

Il **CIG** assegnato alla gara è: **814417844B**

Il **CPV** è il seguente: 71240000-2 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'ing. **Andrea Pusceddu**.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Disciplinare di gara;
2. Disciplinare di Incarico;
3. Patto di integrità in materia di contratti pubblici approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 09/02/2017;
4. Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 30/01/2013 e s.m.i.;
5. Documento preliminare alla progettazione approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 237 del 07/11/2019;
6. Schema di parcella calcolata ai sensi del D.M. 17 giugno 2016;



7. Modulistica allegata predisposta dalla Stazione Appaltante;

Il progetto dovrà essere redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui:

- Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (approvato con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017);

La documentazione di gara è disponibile sul portale Sardegna Cat.

2.2 CHIARIMENTI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate mediante la piattaforma Sardegna CAT all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente al momento dell'iscrizione alla piattaforma.

In caso di problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione le comunicazioni avverranno all'indirizzo: **protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it**.

L'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni da parte del portale Sardegna CAT.

In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati.

In caso di avalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

È possibile richiedere chiarimenti sulla presente procedura, da inoltrare al Responsabile del Procedimento di gara entro il termine indicato nel portale Sardegna CAT, tramite le funzionalità della piattaforma telematica al servizio "Messaggistica".

Ai sensi dell'art. 74 c. 4 del D. Lgs. n. 50/2016, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte tramite la funzionalità della piattaforma telematica (Messaggistica), che è attiva durante il periodo di svolgimento della procedura.

Qualora di interesse di tutti i partecipanti le risposte verranno inviate a tutti gli invitati entro il medesimo termine

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

2.3 COMUNICAZIONI AI SENSI ART. 76, COMMA 5

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.



In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO

Il servizio di ingegneria da appaltare ha per oggetto la redazione del progetto, la direzione lavori, compresa misura e contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento "RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL VELODROMO – FSC 2014 -2020 – PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI", per un importo previsto dei lavori pari ad **Euro 655.000,00**, come da quadro economico del Documento Preliminare alla Progettazione approvato con Delibera G.C. n. 235 del 07/11/2019

In rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, la progettazione verrà svolta in un unico livello progettuale di livello esecutivo come previsto dall'art.23, comma 4 del D.lgs 50/2016.

Nella progettazione esecutiva saranno contenuti tutti gli elementi previsti per i livelli omessi e saranno comunque presenti tutti gli elaborati necessari all'ottenimento dei pareri e nulla osta previsti per legge, in particolare quelli per l'ottenimento del parere favorevole sull'esame progetto da parte del Comando dei VV.F..

Il servizio prevede, inoltre, la presentazione della SCIA al locale Comando dei VV.F ed il completamento della pratica antincendio per l'ottenimento del parere della Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo ed il Certificato di Prevenzione Incendi.

Il servizio prevede, infine, la verifica di vulnerabilità sismica dell'edificio, compresa la redazione della Scheda di sintesi della verifica sismica, escluse le indagini sperimentali sulla struttura, che verranno definite congiuntamente con il professionista incaricato e affidate dall'Amministrazione a ditta specializzata, con le risorse economiche stanziare nel quadro economico dell'intervento.

Le prestazioni relative alla vulnerabilità sismica sono riepilogate di seguito:

- raccolta dei dati esistenti: è prevista l'acquisizione dei dati richiesti come indicato dalla normativa tecnica di riferimento da fonti messe a disposizione dall'Amministrazione, laddove disponibili, e dati risultanti dalle prove da eseguire;
- rilievo strutturale, geometrico, materico e dei dettagli esecutivi, che garantisca la definizione di tutti i parametri necessari per la successiva elaborazione del modello e delle successive verifiche;
- individuazione della tipologia e del numero di prove in-situ e in laboratorio necessarie per il livello di conoscenza previsto dalle norme tecniche;
- analisi storico- critica delle diverse fasi costruttive e delle modifiche successive alla prima realizzazione;



- redazione del modello geometrico strutturale: sarà l'esito dell'esame della documentazione disponibile e dell'analisi storico-critica delle diverse fasi costruttive e delle modifiche successive alla prima realizzazione;
- valutazione della vulnerabilità delle strutture: sulla scorta dei dati raccolti dovranno essere effettuate una serie di elaborazioni indagare e quantificare il rischio sismico di ciascuna struttura;
- relazione finale di verifica della vulnerabilità sismica: comprendente l'interpretazione dei risultati ottenuti con la descrizione del comportamento della struttura in presenza dell'azione sismica di riferimento ed individuazione degli elementi più vulnerabili; comprendente, inoltre, la redazione della Scheda di sintesi della verifica sismica per gli edifici strategici ai fini della protezione civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico correttamente redatta (Ordinanza n. 3274/2003, art. 2, commi 3 e 4); comprendente, infine, la previsione di massima degli eventuali interventi di consolidamento necessari e relative stime preliminari dei costi;

L'intervento è finanziato per **Euro 950.000,00** con il Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) - periodo di programmazione 2014-2020 di cui alla Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016.

L'importo a base d'asta del servizio, sulla quale il soggetto invitato deve presentare la propria offerta, è stato determinato in base alle tabelle dei corrispettivi approvate col Decreto Ministero della Giustizia 17 Giugno 2016 ed è stabilito in presunti **Euro 83.616,83**, oltre cassa previdenziale ed IVA, come da schema degli onorari allegato alla presente. Nell'importo del servizio è escluso l'eventuale contributo INPS che verrà posto a carico del soggetto affidatario.

4. DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE

L'espletamento dell'incarico prevede principalmente tre distinte fasi:

1. Entro **10 giorni** dal conferimento dell'incarico il professionista dovrà provvedere ad indicare all'Amministrazione i campionamenti e/o indagini che si ritiene opportuno vengano effettuati in funzione del livello di conoscenza richiesto dalla normativa tecnica.
2. Consegna all'Amministrazione di tutta la documentazione afferente alla verifica di vulnerabilità sismica entro **20 giorni** dalla consegna dei risultati delle indagini da parte della ditta incaricata dall'Amministrazione.
3. Consegna all'Amministrazione entro i successivi **60 giorni** della progettazione di livello esecutivo riguardante gli eventuali interventi di adeguamento sismico che emergessero come necessari dall'analisi della vulnerabilità sismica e gli interventi di messa a norma impiantistica, igienico sanitaria e di sicurezza antincendio.

Ulteriori termini sono presenti nel disciplinare di incarico allegato.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106 del Codice.



5. SOGGETTI AMMESSI

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare, sono ammessi a partecipare:

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti;
- b) le società di professionisti in possesso dei requisiti di cui al Decreto MIT 263 del 02/12/2016
- c) le società di ingegneria in possesso dei requisiti di cui al Decreto MIT 263 del 02/12/2016
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-I a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a h);
- f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura, in possesso dei requisiti di cui al Decreto MIT 263 del 02/12/2016 (GURI S.G. N. 36 13/02/2017).
- g) consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- h) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.



Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Lo stesso divieto sussiste per il libero professionista qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore. La violazione dei suddetti divieti comporta l'esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara sia del singolo soggetto sia del raggruppamento o consorzio stabile o società, di cui il soggetto è parte.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. In tal caso, ai fini dell'ammissibilità, le dichiarazioni, unitamente alle varie componenti dell'offerta, devono essere sottoscritte da tutti i soggetti impegnati a costituire il raggruppamento.

Dovrà inoltre essere riportata l'indicazione di tutti i soggetti che, in caso di aggiudicazione, costituiranno il raggruppamento. In tal caso l'offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento. La documentazione amministrativa dovrà essere integrata della dichiarazione con la quale gli stessi operatori economici, in caso di aggiudicazione, si impegnano a costituire il raggruppamento, con la specificazione del soggetto individuato come capogruppo, al quale conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza, nonché l'attività che sarà assegnata a ciascun componente del raggruppamento.

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento temporaneo di professionisti ancora da costituire, rispetto all'impegno dichiarato in sede di presentazione dell'offerta.

Qualunque modificazione dell'eventuale raggruppamento aggiudicatario comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione.

I concorrenti riuniti in Raggruppamento Temporaneo o in Consorzio devono specificare in sede di offerta, ai sensi del comma 4 dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016, le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

Sono altresì ammessi i concorrenti aventi sede in altri stati aderenti all'Unione Europea alle condizioni previste dall'art. 45, c. I, del D.Lgs. n.50/2016. L'esistenza degli stessi requisiti minimi richiesti ai concorrenti italiani nella presente gara sarà accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi di origine.

6. STRUTTURA OPERATIVA

Ai sensi dell'art. 24 comma 5 D.Lgs 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed



estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale. È fatto salvo quanto stabilito dall'art. 46, comma 1, lett. d) del D. Lgs n. 50/2016.

Per lo svolgimento del servizio in oggetto i soggetti di cui al punto 5 devono disporre nella propria Struttura Operativa delle seguenti figure professionali:

- a. un Ingegnere o architetto con laurea quinquennale iscritto alla Sez. A dell'albo nel settore Civile/ambiente con esperienza in progettazione e/o direzione dei lavori in opere strutturali;
- b. un Ingegnere con laurea quinquennale iscritto alla Sez. A dell'albo nel settore Civile/ambiente con esperienza in progettazione e/o direzione dei lavori di opere impiantistiche;
- c. un tecnico in possesso di abilitazione ai sensi dell'art. 98 del D. lgs. n. 81 del 2008, per lo svolgimento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase progettazione e di esecuzione;
- d. un tecnico in possesso di abilitazione e iscrizione agli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 dei professionisti antincendio.

Queste figure possono coincidere anche nello stesso soggetto.

Il requisito relativo ai titoli di studio/professionali deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali.

7. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

8. REQUISITI SPECIALI

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.



Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

A pena di esclusione, i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell'art. 83, comma 1 lett a) del D.lgs. 50/2016:(DGUE) “*Parte IV: Criteri di selezione, Lettera A: Idoneità professionale*”.

a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263: iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Tale requisito deve essere posseduto, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente, dalle persone fisiche che espletano le prestazioni professionali in appalto, che dovranno essere nominativamente indicate in sede di gara. A tale proposito, si rammenta che costituisce causa di esclusione dalla gara la sospensione o la revoca dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza da parte degli organi competenti nei confronti dei professionisti responsabili delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di idoneità dovrà essere posseduto da tutti i componenti della struttura operativa di cui all'art. 6 del presente disciplinare.

- b) (Per le società di professionisti, di ingegneria e i consorzi stabili) Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- c) Abilitazione di cui all'articolo 98 del D.Lgs. n. 81/2008**, per l'espletamento dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione.
- d) Abilitazione e iscrizione** agli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 dei professionisti antincendio.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta.

8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

A pena di esclusione, i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali, ai sensi dell'art. 83, comma 1 lett c) del D.lgs. 50/2016:(DGUE) “*Parte IV: Criteri di selezione, Lettera C: Capacità tecniche e professionali*”:

a) Esecuzione dei servizi nel decennio. Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale, per ogni classe e categoria, pari a **2 volte** l'importo stimato dei lavori cui si



riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie come da tabella di dettaglio:

Categorie d'opera	ID opere D.M. 17 giugno 2016	L.143/49 Classi e categorie	Importo Lavori Categorie (€)	Importo Requisito (€)
EDILIZIA	E.20	I/c	615.000,00	1.230.000,00
IMPIANTI	IA.01	III/a	20.000,00	40.000,00
IMPIANTI	IA.03	III/c	20.000,00	40.000,00

La comprova dei requisiti, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 48, c.4, del Codice dei contratti, nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che verranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati.

I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

Le capacità tecniche e professionali fanno riferimento ai contratti eseguiti (art. 58, comma 4 della direttiva 24/2014), come da specifiche che seguono:

Nota bene:

Trova applicazione quanto previsto dal D.M. 17/06/2016 in merito alla corrispondenza dei suddetti identificativi opera (ID) con le classi e categorie della previgente L. 143/1949, nonché quanto previsto all'art. 8 del medesimo decreto in virtù del quale gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera, fatto salvo quanto previsto dal par.



V delle L.G. n.1 ANAC punto 1 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14/09/2016 e successivamente aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21/02/2018.

b) per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile o per i raggruppamenti temporanei misti (società/consorzi/professionisti) **Numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni** (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), in una misura pari a **1 volta** le unità stimate all'articolo 6 del presente disciplinare costituenti la struttura operativa minima per lo svolgimento dell'incarico (**n. 1 unità**).

La comprova del requisito è fornita mediante la presentazione della seguente documentazione:

- per i soci attivi, dall'estratto del libro dei soci;
- per i dipendenti dai libri matricola, denunce o distinte relative ai versamenti contributivi;
- per i professionisti consulenti con contratti almeno su base annua e con rapporto che comporti almeno il 50% del fatturato dell'ultima dichiarazione IVA con il concorrente, muniti di partita IVA, dalla copia del relativo contratto, da copia delle fatture o da copia dei registri fiscali che riportino queste ultime;
- per i collaboratori a progetto di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (esclusi i titolari di prestazioni occasionali di cui all'articolo 61, comma 2, dello stesso decreto o di altre forme di contrattualizzazione, che non possono essere computati), dalla copia del relativo contratto e dalle distinte dei versamenti contributivi;

per i professionisti singoli o studi associati o raggruppamenti di professionisti, **Numero di unità minime di tecnici** (comprendente i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), pari a **1 volta** le unità stimate all'articolo 6 del presente disciplinare costituenti la struttura operativa minima per lo svolgimento dell'incarico (**n. 1 unità**), da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

In caso di professionista singolo che non possiede dipendenti o consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, il valore di FTE è pari a 1.

- c)** Aver eseguito almeno un servizio di verifica della vulnerabilità sismica;
- d)** Aver espletato, in ambito pubblico o privato, nell'ultimo triennio dalla data della pubblicazione del presente avviso, almeno 1 incarico di progettazione in ambito di prevenzione incendi e



normativa tecnica antincendio e predisposizione della documentazione necessaria per l'ottenimento dei CPI per attività soggetta a controllo della Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo.

8.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E I CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

Trova applicazione quanto previsto dal par. IV delle L.G. n.1 ANAC punto 2.2.3 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14/09/2016 e successivamente aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21/02/2018 in virtù delle quali l'articolazione del concorrente in RTP potrà essere formata da tutti i soggetti di cui all'art. 46, comma 1 lettere da a) a d), ma anche comprendere i soggetti di cui alla lettera f) del medesimo comma.

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

A tale proposito si richiama il chiarimento pubblicato sul sito dell'ANAC in data 19/11/2018 a seguito della seduta del 14/11/2018:

“Il possesso dei requisiti in misura maggioritaria da parte della mandataria di cui al punto 7.4 (n.d.r. corrispondente al punto 8.4 del presente disciplinare) deve essere inteso come tale in relazione ai requisiti richiesti dalla lex specialis di gara, a prescindere dagli importi totali posseduti. L'operatore economico, in possesso dei requisiti per essere mandatario del RTP, che voglia partecipare al raggruppamento invece quale mandante, potrà spendere soltanto una parte dei requisiti posseduti, inferiori a quelli spesi dal concorrente che intende svolgere il ruolo di mandataria, in tal modo salvaguardando il principio del possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo a quest'ultima”

La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal presente disciplinare, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito.

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 8.1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia. In particolare, il requisito di cui al punto 8.1 lett. a), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016 i raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della



professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 8.1 lett. b) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 8.1 lett. c), relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dal/i professionista/i che nel gruppo di lavoro è/sono indicato/i come incaricato/i della prestazione di coordinamento della sicurezza.

È ammessa la partecipazione in raggruppamento di tipo **orizzontale, verticale e misto**.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale** il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto 8.2 lett. a) (servizi nei 10 anni) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, che dalle mandanti.

Nota bene:

Il Disciplinare, pur prevedendo che il requisito di cui al punto 8.2 lett. a) (servizi nei 10 anni) sia posseduto nel complesso dal raggruppamento, impone che sia la mandataria (in misura maggioritaria) sia le mandanti (in qualsivoglia misura) contribuiscano a soddisfarlo.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente 8.2 lett. a) (servizi nei 10 anni) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Nota bene:

Il requisito del personale di cui al punto 8.2 lett. b) e c) deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Con riferimento al requisito di cui al punto 8.2 lett. c) si segnala che nel caso di raggruppamento tra professionisti, la regola del possesso maggioritario in capo alla mandataria del requisito delle unità minime non sussiste.

8.4 Indicazioni per i consorzi stabili

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di cui al punto 8.1 lett. a), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

I requisiti del d.m. 263/2016 devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.



Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 8.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto 8.1 lett. c) relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dal/i professionista/i che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di capacità tecnica e professionale (punto 8.2), ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 46 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Per quanto riguarda i requisiti di titoli di studio e professionali, o alle esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 16.3.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la



stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

10. SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice (quali indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali). Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del **40%** dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice e s.m.i.; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a base di gara (esclusi gli importi relativi alle attività di progettazione, redazione del piano della sicurezza e coordinamento) e precisamente di importo pari a **Euro I.108,27**.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno



non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Comune di Quartu Sant'ELENA, codice IBAN: IT46 N030 6943 9571 0000 0046 068 con causale: **“Garanzia provvisoria GARA TELEMATICA - RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL VELODROMO – FSC 2014 -2020 – PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI” – Procedura negoziata per l'affidamento dei servizi attinenti all'ingegneria - CUP E81E17000120001 - CIG 814417844B”**;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o GEIE, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;



- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell’aggregazione di rete;
- consorzio stabile e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento



informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti non devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo quanto previsto nella delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara".

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Gli operatori economici invitati alla presente RdO : **rfi_2692_I** dovranno far pervenire le offerte entro e non oltre il termine perentorio del **03.02.2020** alle ore **23:59**, sulla piattaforma della centrale unica di committenza regionale "Sardegna CAT", tramite il sistema messo a disposizione e secondo le indicazioni previste dalle Regole per l'accesso.

Con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico implicitamente accetta, senza riserve o eccezioni, le norme e le condizioni contenute nel presente disciplinare di gara, nel disciplinare di incarico, nonché le Regole per l'accesso e l'utilizzo del sistema SardegnaCAT (Manuali d'uso).

Le disposizioni dei suddetti manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente disciplinare. In caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente disciplinare o della documentazione di gara, queste ultime prevarranno.

L'operatore economico concorrente ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale nella sezione riservata alla presentazione di documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della procedura, ovvero sono ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.



Per la partecipazione alla procedura informatizzata nella forma del raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di gruppo europeo di interesse economico, è sufficiente la registrazione del solo operatore economico con ruolo di mandatario/capogruppo. In tal caso, le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle di tale operatore.

Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte sul sistema SardegnaCAT secondo la procedura prevista per la valutazione delle offerte.

L'offerta è composta da **TRE** buste virtuali:

1. "Busta di Qualifica" – Documentazione Amministrativa
2. "Busta Tecnica" – Offerta Tecnica
3. "Busta Economica" – Offerta economica

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Tutta la documentazione potrà essere prodotta come documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella "Busta di qualifica – Documentazione Amministrativa", si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.



15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.



16. CONTENUTO DELLA “BUSTA DI QUALIFICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta “**Busta di Qualifica – Documentazione Amministrativa**” contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato **modello A** e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta, **firmata digitalmente** e presentata:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.

Il concorrente allega:

- a) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”.

16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Ai fini della partecipazione alla gara gli operatori economici dovranno dichiarare i requisiti di carattere generale e di capacità tecnica e professionale utilizzando il modello di formulario DGUE ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs.n. 50/2016, da compilare secondo le disposizioni contenute nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE)” approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.



Per quanto riguarda i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 il Modello di DGUE dovrà essere compilato nelle seguenti parti della Parte III : lettera A (motivi legati a condanne penali), lettera B (motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali) lettera C (motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali) lettera D (altri motivi di esclusivamente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore).

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Verrà fornita compilata dalla Stazione appaltante.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Alla **sezione B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico**, dovranno essere riportati:

per gli **Studi Associati**: nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, qualifica professionale (compresi anche quelli dei professionisti associati che non sono incaricati dell'espletamento dei servizi oggetto della presente procedura);

per **tutte le società** (comprese le società di professionisti), devono, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, qualifica): del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (Cons. di Stato, AP n. 24 del 6.11.2013: per "socio di maggioranza" si intende il socio persona fisica con partecipazione pari o superiore al 50% oppure due soci con partecipazione paritaria al 50%).

I procuratori generali e i procuratori speciali muniti di poteri gestionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti, cosicché, per sommatoria, possano configurarsi poteri analoghi a quelli che lo statuto attribuisce agli amministratori (Cons. di Stato, AP n. 23 /2013)

N.B. i dati di cui sopra devono essere riportati anche con riferimento ai **cessati** dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando di gara.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) **DGUE**, firmato digitalmente dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;



- 2) **dichiarazione sostitutiva** di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) **dichiarazione integrativa** a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al punto 16.3.1;
- 4) **dichiarazione sostitutiva** di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) **originale o copia autentica del contratto di avalimento**, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
- 6) **PASSOE** dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 7 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter) e c-quater e lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 16.3.1 n. 1 del presente Disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**A**» e compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 8.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 8.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione D non obbligatoria.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il **DGUE** è sottoscritto, mediante **firma digitale**, dai seguenti soggetti:



- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

16.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

16.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni rese secondo l'allegato **modello C**, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- 1) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter) e c- quater e lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
- 2) Dichiara i seguenti dati:

Per i professionisti singoli

- a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati

- b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

- d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- f. organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del d.m. 263/2016;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria



g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016;

i. organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili

j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- 3) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 4) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- 5) accetta il patto di integrità approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 09/02/2017, allegato alla documentazione di gara;
- 6) dichiara di conoscere e accettare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2019/2021 approvato con deliberazione della Giunta comunale nr 41 del 7.3.2019 (<http://www.comune.quartusantelena.ca.it/faq.php?id=873>);
- 7) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Quartu Sant'Elena (<http://www.comune.quartusantelena.ca.it/faq.php?id=494>) adottato dalla stazione appaltante con delibera di Giunta Comunale n. n. 10 del 30/01/2013 e s.m.i. e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- 8) *(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)* si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;



- 9) indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- 10) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- 11) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE)
- 12) *(Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267)* indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Nota bene:

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 13;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
 - o dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 13;
 - o da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3, e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale); n. 5 (protocollo di legalità); n. 6 (PTPCT); n. 7 (codice di comportamento); n. 8 (operatori non residenti); n. 12 (privacy) e, ove pertinente, n. 13 (concordato preventivo).

La rete di cui al punto 5 del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3, e idoneità professionale in



relazione alla propria ragione sociale); n. 5 (protocollo di legalità); n. 6 (PTPCT); n. 7 (codice di comportamento); n. 8 (operatori non residenti); n. 11 (privacy) e, ove pertinente, n. 12 (concordato preventivo).

16.3.2 Dichiarazioni integrative relative ai Criteri di Selezione

Ad integrazione di quanto dichiarato compilando la Parte IV – Criteri di selezione del DGUE, **dichiarazione integrativa** sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 (da presentare nel pieno rispetto del contenuto dell'allegato **modello D**) con la quale il concorrente dichiara:

1. l'elenco dei servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, a comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'articolo 8.2 lett. d) del presente Discipinare;
2. *per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria)* il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni) è pari a _____ FTE (Full Time Equivalent) come derivante dal seguente calcolo:

$$FTE_{201y} = \frac{\sum_{x=1}^n h_x \times w_x}{2080}$$

Dove:

FTE_{201y} = numero di risorse a tempo pieno relativo all'anno 201y (uno degli ultimi tre anni);

x = risorse umane costituite da soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

h_x = numero di ore settimanali previste dal contratto relativo alla risorsa umana x (in caso di contratto full time il valore massimo è 40);

w_x = durata del contratto relativo alla risorsa umana x per l'anno 201y espresso in termini di settimane.

In sede di comprova del requisito si chiederà al concorrente di dare evidenza del calcolo compiuto nel triennio di riferimento.

Nota bene:



La presente dichiarazione integrativa deve essere presentata nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.

16.3.3 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- 1) **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, nel PASSOE del concorrente dovranno essere indicati anche l'ausiliario;

Nota bene:

Il PASSOE è un documento unico inviato alla Stazione Appaltante dalla mandataria e contiene i dati di tutto il raggruppamento, compresi i soggetti ausiliari in caso di avvalimento.

- 2) (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della **procura**;
- 3) documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- 4) **Patto di integrità** in materia di contratti pubblici approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 09/02/2017, allegato alla documentazione di gara e sottoscritto dal concorrente per accettazione. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

- 1) copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- 2) (nel caso di studi associati) statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri;

16.3.4 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 16.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.



- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di rete

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con



rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;

b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 16.3.3 e 16.3.4 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

17. CONTENUTO DELLA “BUSTA TECNICA – OFFERTA TECNICA”

La busta “Busta Tecnica – Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

(A) Adeguatezza dell'offerta – capacità professionali

L'operatore dovrà presentare la documentazione relativa a un **numero massimo di due** ai servizi di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza eseguiti su interventi affini per classi e categorie e preferibilmente simili per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'appalto.

Per la valutazione di tale criterio sarà prodotta una relazione composta da un numero massimo di **6 pagine** formato A4 o **3 pagine** formato A3, carattere verdana, corpo 12 interlinea 1,5 per ogni intervento. Le copertine sono escluse dal conteggio delle pagine.

Dalla documentazione presentata dovrà risultare in particolare, per ogni intervento: il sub criterio di riferimento, la tipologia e il livello di prestazione svolta, la tipologia delle opere, l'importo dei lavori, il committente ed il periodo di esecuzione.

Dalla documentazione dovrà potersi evincere:

Esperienza di progettazione di interventi affini per classe e categoria e preferibilmente simili per dimensione e caratteristiche tecniche – Sub A₁

Sarà valutata l'esperienza in servizi di progettazione (comprendente preferibilmente anche il servizio di Coordinamento Sicurezza in progettazione) dimostrata attraverso documentazione



grafica, fotografica e descrittiva resi dal concorrente e relativi ad interventi ritenuti significativi per dimostrare la propria capacità, sotto il profilo tecnico, a realizzare la prestazione richiesta. Saranno valutate migliori le offerte che evidenziano in maniera chiara il livello di specifica e pertinente professionalità, affidabilità, e quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che l'operatore ha eseguito progetti che per caratteristiche tecniche e dimensionali rispondono meglio alle esigenze delle opere oggetto di intervento.

Esperienza di direzione dei lavori di interventi affini per classe e categoria e preferibilmente simili per dimensione e caratteristiche tecniche – Sub A₂

Sarà valutata l'esperienza in servizi di direzione dei lavori (comprendente preferibilmente anche il servizio di Coordinamento Sicurezza in esecuzione), dimostrata attraverso documentazione grafica, fotografica e descrittiva resi dal concorrente e relativi ad interventi ritenuti significativi per dimostrare la propria capacità, sotto il profilo tecnico, a realizzare la prestazione richiesta. Saranno valutate migliori le offerte che evidenziano in maniera chiara il livello di specifica e pertinente professionalità, affidabilità, e quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che l'operatore ha eseguito direzioni dei lavori che, per caratteristiche tecniche e dimensionali, rispondono meglio alle esigenze delle opere oggetto di intervento.

(B) Caratteristiche metodologiche e migliorative

Per la valutazione del presente criterio dovrà essere prodotta una relazione composta da un numero massimo di **10 pagine** (5 fogli fronte e retro), formato **A4**, carattere verdana, corpo 12 interlinea 1,5. Le copertine, i sommari e gli organigrammi sono esclusi dal conteggio delle pagine.

Per ogni sub criterio saranno valutati la completezza, esaustività e qualità della prestazione proposta, l'articolazione e la coerenza temporale delle attività, l'adeguatezza delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio. La relazione dovrà essere articolata in **5 sezioni**, ciascuna delle quali riferita ad uno dei seguenti sub-criteri.

Modalità di esecuzione del servizio di progettazione - Sub B₁

Per tale sub criterio è richiesto che il concorrente fornisca le informazioni in merito alla metodologia, alle modalità e agli strumenti di controllo e monitoraggio con cui intende effettuare le attività di progettazione.

A tal fine verranno valutati:

- l'adeguatezza delle metodologie;
- la chiarezza nell'esposizione;
- l'organizzazione dell'ufficio di progettazione;
- la puntualità, la precisione, le modalità dei controlli e gli strumenti utilizzati per l'esecuzione della progettazione.

Modalità di esecuzione del servizio di Direzione dei Lavori - Sub B₂

Per tale sub criterio è richiesto che il concorrente fornisca le informazioni in merito alla metodologia, alle modalità e agli strumenti di controllo e monitoraggio con cui intende effettuare le attività di Direzione Lavori.



A tal fine verranno valutati:

- l'adeguatezza delle metodologie;
- la chiarezza nell'esposizione;
- l'organizzazione dell'ufficio di Direzione dei lavori
- la puntualità, la precisione, le modalità dei controlli e gli strumenti utilizzati per l'esecuzione delle prestazioni.

Modalità di esecuzione del servizio relativo alla verifica di vulnerabilità sismica – Sub B₃.

Per tale sub criterio è richiesto che il concorrente fornisca le informazioni in merito alla metodologia, alle modalità e agli strumenti di controllo e monitoraggio con cui intende effettuare le attività per la verifica della vulnerabilità sismica dell'edificio.

A tal fine verranno valutati:

- l'adeguatezza delle metodologie;
- la chiarezza nell'esposizione;
- l'organizzazione dell'ufficio preposto alle attività di verifica;

Modalità di esecuzione del servizio relativo alla pratica di prevenzione incendio – Sub B₄.

Per tale sub criterio è richiesto che il concorrente fornisca le informazioni in merito alla metodologia, alle modalità e agli strumenti di controllo e monitoraggio con cui intende effettuare le attività per il completamento della pratica di prevenzione incendio finalizzata all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi.

A tal fine verranno valutati:

- l'adeguatezza delle metodologie;
- la chiarezza nell'esposizione;
- l'organizzazione dell'ufficio preposto alle attività di verifica;
- la puntualità, la precisione, le modalità dei controlli e gli strumenti utilizzati per l'esecuzione della prestazione.

Consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento dei servizi – Sub B₅

Per tale sub criterio è richiesto che il concorrente fornisca le informazioni in merito ai seguenti aspetti:

- organigramma della struttura e relative risorse (con titoli, competenze e qualifiche) che intende adottare per l'espletamento del servizio al fine della migliore gestione delle attività;
- descrizione motivata dell'uso di eventuali apparecchiature tecniche e software per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- la rappresentazione schematica del processo di monitoraggio e verifica delle attività e di interazione fra tutti i soggetti coinvolti.



Saranno presi in considerazione ai fini della valutazione solo ed esclusivamente le apparecchiature tecniche e software che sono funzionali rispetto alle prestazioni oggetto dei servizi in appalto, il cui impiego viene adeguatamente motivato. Non verranno presi in considerazione gli hardware e software di uso comune e strettamente necessari all'espletamento del servizio.

Prescrizioni

- a) ognuno dei due documenti di cui ai precedenti punti (A), e (B) deve essere contenuto in un singolo file in formato .pdf (un file .pdf per ogni documento) e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
- b) Nel caso di concorrenti riuniti in Raggruppamento Temporaneo già costituito, gli elaborati devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del concorrente capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti, con le modalità di cui al precedente punto (a).
- c) Nel caso in cui il Raggruppamento di professionisti non sia già costituito e partecipi ai sensi dell'art. 48 c. 8, del D.Lgs. 50/2016, gli elaborati devono essere sottoscritti digitalmente dai legali rappresentanti di tutti i concorrenti che costituiranno il Raggruppamento, con le modalità di cui al precedente punto (a).
- d) Dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, direttamente o indirettamente, le offerte di prezzo oggetto di valutazione contenute nell'offerta economica.
- e) Nel caso in cui il concorrente presenti in sede di gara relazioni con un numero di pagine superiore rispetto a quelle previste dal presente Disciplinare, le pagine in più non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice.
- f) L'offerta tecnica:
- non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione Appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
 - non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo della prestazione o nell'importo dei lavori a base d'asta;
 - costituisce obbligazione contrattuale specifica e integra automaticamente le previsioni degli atti posti a base di gara nonché la convenzione di incarico.

18. CONTENUTO DELLA “BUSTA ECONOMICA – OFFERTA ECONOMICA”

La “Busta Economica – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo l'allegato **modello O** al presente disciplinare di gara e contiene la dichiarazione del **ribasso percentuale** che si intende applicare sull'importo a base d'asta e il conseguente prezzo per la prestazione. Tale percentuale e prezzo devono essere indicati sia in cifre che in lettere, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.



Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

L'offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione:

- in caso di libero professionista singolo, dal professionista medesimo;
- in caso di liberi professionisti associati, dal professionista con poteri di rappresentanza dello studio associato o, in alternativa, da ciascun professionista associato;
- in caso di società di professionisti, società di ingegneria o consorzi stabili, dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico;
- in caso di Raggruppamenti Temporanei, non ancora formalmente costituiti, da ciascun componente il Raggruppamento.

Nota Bene:

NON sono ammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

L'offerente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta se entro 180 giorni dalla presentazione dell'offerta stessa non si proceda alla aggiudicazione dell'appalto (salvo i casi di presentazione di eventuali ricorsi).

Solamente l'aggiudicatario dovrà provvedere successivamente a regolarizzare l'imposta di bollo sull'offerta prodotta.

L'imposta di bollo potrà essere corrisposta in uno dei seguenti modi:

- a) mediante apposizione sull'offerta di "contrassegni telematici" di tipo autoadesivi rilasciati da intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate (es. rivendita autorizzata);
- b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate o ad altri uffici autorizzati, riportando sull'offerta economica gli estremi dell'atto autorizzativo all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70 punti
Offerta economica	30 punti
TOTALE	100 PUNTI

19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.



Nella colonna relativa ai punteggi vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Tabella dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
A	ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA CAPACITÀ PROFESSIONALI	40	A ₁	Esperienza di progettazione (<u>comprendente preferibilmente anche il servizio di coordinamento della Sicurezza in progettazione</u>) di interventi affini per classi e categorie e preferibilmente simili per dimensione e per caratteristiche tecniche	25
			A ₂	Esperienza di direzione dei lavori (<u>comprendente preferibilmente anche il servizio di coordinamento della Sicurezza in esecuzione</u>) di interventi affini per classi e categorie e preferibilmente simili per dimensione e per caratteristiche tecniche	15
B	CARATTERISTICHE METODOLOGICHE	30	B ₁	Modalità di esecuzione del servizio di progettazione	8
			B ₂	Modalità di esecuzione del servizio di Direzione dei Lavori	7
			B ₃	Modalità di esecuzione del servizio relativo alla verifica di vulnerabilità sismica	5
			B ₄	Modalità di esecuzione del servizio relativo alla pratica di prevenzione incendio	5
			B ₅	Consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento dei servizi	5
Totale		70			70

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e conveniente per l’Amministrazione. Non sono ammesse offerte in aumento.

19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi relativi ai sub-criteri **A_i** e **B_i**, è assegnato un punteggio attraverso l’attribuzione di un coefficiente discrezionale sulla base del metodo del coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

I coefficienti relativi ai sub-criteri di valutazione della Offerta Tecnica **A_i** e **B_i**, sono determinati ciascuno come media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo le indicazioni di seguito riportate:

- I. per ogni elemento e per ogni offerta ciascun commissario attribuisce un coefficiente discrezionale compreso fra 0 e 1 utilizzando la seguente griglia di valutazione, saranno tuttavia ammissibili punteggi intermedi qualora ritenuto necessario da parte dei Commissari:

COEFFICIENTE	LIVELLO DI VALUTAZIONE
0	Livello I. Totalmente inadeguato. La proposta appare totalmente



	inadeguata al perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.
da oltre lo 0 a 0,3	Livello 2. Parzialmente Inadeguato. La proposta presenta elementi, specifiche e condizioni che appaiono parzialmente inadeguate a garantire il perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.
da oltre lo 0,3 a 0,6	Livello 3. Parzialmente Adeguato. La proposta presenta elementi, specifiche e condizioni che appaiono parzialmente adeguate a garantire il perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.
da oltre lo 0,6 a 0,8	Livello 4. Più che Adeguato. La proposta presenta elementi, specifiche e condizioni che garantiscono il raggiungimento di un livello più che adeguato per ciò che concerne finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.
da oltre lo 0,8 a 1	Livello 5. Massimo livello. La proposta presenta un mix di elementi, specifiche e condizioni tale da garantire elevati standard qualitativi nel perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.

- la commissione calcola la media aritmetica, arrotondata alla seconda cifra decimale, dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo;
- tale coefficiente medio, moltiplicato per il fattore ponderale attribuito a quel sub criterio di valutazione, costituisce il punteggio definitivo per quel sub-criterio.

Non si procederà a riparametrazione.

19.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula "bilineare"** arrotondato alla seconda cifra decimale

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X (A_i / A_{\text{soglia}})$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente *i*-esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

X = 0,90

A_{max} = valore del ribasso più conveniente



19.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente *i*;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;

P_a = peso criterio di valutazione *a*;

P_b = peso criterio di valutazione *b*;

.....

P_n = peso criterio di valutazione *n*.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'apertura delle offerte, in seduta pubblica, avverrà alle ore **15:00** del **05.02.2020** presso gli Uffici Comunali, attraverso la procedura presente nella piattaforma della centrale unica di committenza regionale "Sardegna CAT".

Il seggio di gara, presieduto dal Dirigente, il giorno fissato per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella "Busta di Qualifica - Documentazione Amministrativa" delle offerte presentate, procede a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Le date di ulteriori eventuali sedute successive saranno comunicate tramite le funzionalità della piattaforma (Messaggistica).

Le buste virtuali contenenti le offerte tecniche e economiche saranno consegnate alla commissione giudicatrice nella seduta pubblica durante la quale si procederà all'apertura dei plichi delle offerte tecniche e alla verifica formale della documentazione tecnica richiesta nel presente disciplinare.



In una o più sedute riservate si procederà all'analisi della documentazione contenuta nella "Busta di Qualifica – Documentazione Tecnica".

Le successive sedute pubbliche per la lettura dei punteggi delle offerte tecniche e l'apertura delle offerte economiche saranno comunicate ai concorrenti tramite le funzionalità della piattaforma (Messaggistica)

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica potrà avvenire, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

21. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nell'eventuale valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

22. APERTURA DELLA "BUSTA TECNICA – OFFERTA TECNICA" E DELLA "BUSTA ECONOMICA – OFFERTA ECONOMICA" – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara in seduta pubblica procederà a consegnare le buste virtuali alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, nella stessa seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche.



Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 19.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e si procede ai sensi di quanto previsto al punto 24.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al punto 23.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP le eventuali **esclusioni** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste di qualifica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.



Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il Dirigente del Settore procederà quindi all'esclusione, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni siano state valutate nel complesso, inaffidabili dal RUP e procede ai sensi del seguente articolo 24.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Il Dirigente, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione del RUP ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, adoterà la Determinazione di aggiudicazione non efficace in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione efficace, la stazione appaltante richiederà, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett b, del Codice, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso articolo 32. Il contratto potrà essere, quindi, stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.



La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica: in forma di scrittura privata per importo contrattuale non superiore a euro 40.000,00; in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante o mediante rogito notarile per importo contrattuale superiore a euro 40.000,00.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005.

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.



25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cagliari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Quartu Sant'Elena, con sede in Quartu Sant'Elena, Via Eligio Porcu n. 141, email: urp@comune.quartusantelena.ca.it, pec: protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it, tel: 070 86011, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.

Il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell'Amministrazione.

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd "minimizzazione dei dati", i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la dignità e la riservatezza.

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile l'erogazione dei servizi richiesti.

I dati raccolti potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio On line (ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell'Ente denominata "Amministrazione Trasparente" (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii).

Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ai sensi dell'art. 43, comma 2, TUEL da parte degli amministratori dell'Ente, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico "generalizzato", ai sensi dall'art. 5, comma 2, e dall'art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013, nei limiti previsti dalle disposizioni speciali in materia di tenuta delle anagrafi e di tenuta dei registri dello stato civile.

I dati conferiti, saranno trattati dall'Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell'Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.



Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP.

Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Tel: 070/42835 – email: dpo@sipal.sardegna.it – pec: sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Andrea Pusceddu

